

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 2357

IN DATA 16-06-2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta Manifattura Lane Folco S.p.A. per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi, 9.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Manifattura Lane Folco S.p.A.

Stabilimento di Verrone (BI)

Sede Legale: *Strada Trossi, 9 – 13871 Verrone (BI)*

Sede Operativa: *Strada Trossi, 9 – 13871 Verrone (BI)*

Codice Impresa: **2203**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.A., ubicata in Strada Trossi n. 9 nel Comune di Verrone (BI), in data 15/11/04, ns. protocollo n. 67507 del 16.11.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti.", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 22 Febbraio 2005 e del 19 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 9 Febbraio 2005 e del 14 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 13016 del 1/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 21722 del 07.04.05;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 14 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. in conseguenza dell'utilizzo di ausiliari clorurati per la fase di candeggio, è opportuna una valutazione del rischio da parte del responsabile aziendale della sicurezza; inoltre qualora l'indagine evidenziasse emissioni significative, tali da richiedere il convogliamento delle stesse, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a mezzo di variazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
2. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato con cadenza biennale per i parametri di cui alla tabella allegata all'autorizzazione per le emissioni significative;
3. relativamente agli approvvigionamenti idrici si ritiene ammissibile, in funzione di variazioni di fabbisogno futuro, la concessione di un aumento del 20 % rispetto alle potenzialità dell'impianto dichiarate. Tale possibilità dovrà essere vagliata in occasione del prossimo rinnovo delle concessioni;

4. poiché il pozzo di approvvigionamento viene impiegato anche a fini potabili, deve esserne verificata la rispondenza ai limiti di qualità per tale uso. Deve essere inoltre chiesta la variazione di titolo d'uso della risorsa.
5. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, cromo e pH. Inoltre in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza dovranno essere pianificate le analisi sui solventi clorurati, almeno due volte l'anno.
6. il controllo dei parametri di combustione dei generatori dovrà essere condotto con periodicità quadrimestrale;
7. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti di depurazione delle acque e dei generatori termici; provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche, ai controlli visivi ed ai principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto;
8. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione ed ai controlli sui generatori, rendendole disponibili agli organi di controllo;
9. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli Enti di controllo;
10. la Manifattura Lane Folco S.p.A. dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
11. In caso di superamento dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.A., è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
DPGR n. 3938 del 20.06.1990	Regione Piemonte	Data decorrenza 01/01/1970	31/12/2000 (**)	Approvvigionamento idrico acque sotterranee (**) richiesto rinnovo in sanatoria alla Provincia di Biella in data 22.12.2000 come Martex SpA e istanza di subingresso della scrivente in data 19.12.2001 – iter non ancora concluso.
Determinazione n°149	Provincia di Biella	20/01/2004 Data decorrenza	02.08.2008	Autorizzazione scarico acque reflue industriali

		03.08.2004		
Determinazione n°2624	Provincia di Biella	29/08/2001	28/08/2005	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche
	Regione Piemonte			Emissioni in atmosfera Domanda ex-art. 12 DPR 203/88 presentata in data 30/06/1989 Progetto di adeguamento presentato in data 30/06/1989 ed integrazione in data 30/07/1991
Prot. n. 20061/22.4	Regione Piemonte	20/09/2000		Emissioni in atmosfera Autorizzazione DD 17/2000 cucina colori
D.P. n. 38/159	Prefettura di Vercelli	21/10/1992	21/10/2012	Concessione prefettizia al deposito di oli minerali
n. 618/98	Prefettura di Biella	26/07/2002		Volturazione della precedente a favore di Manifattura Lane Folco Spa
Concessione edilizia n°1	Comune di Verrone	16/01/1996		Ampliamento Impianto di Depurazione

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 29/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area con destinazione d'uso "industriale" compatibile con l'attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 19.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte, al Comune di Benna ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 27669 del 4 Maggio 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 06/05/05, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assensi delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.A di Verrone (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- **DETERMINA** -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.A., con sede legale e operativa in Strada Trossi n. 9, Comune di Verrone (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche ai sensi del D.Lgs 152/99.

3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere

definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e dei documenti prescritti; 1 controllo analitico completo annuale sugli scarichi, 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Verrone (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al CO.R.D.A.R. S. p.A., al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

Manifattura Lane Folco - S.p.A.Strada Trossi, 9 - 13871 Verrone (BI)
Allegato **A1** - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALLA MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A

Manifattura Lane Folco - S.p.A.Strada Trossi, 9 - 13871 Verrone (BI)
Allegato **A2** – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Manifattura Lane Folco - S.p.A.Strada Trossi, 9 - 13871 Verrone (BI)

Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALLA MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>Manifattura Lane Folco S.p.A.</i>	
Codice Azienda 2203 (<i>codice pratica Folium</i>)	
Codice fiscale <i>00284310026</i>	
Partita IVA n. <i>00284310026</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>Verrone</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 9</i>
	Tel e fax: <i>0155829711 – 0155821580</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>Verrone</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 9</i>
	Tel e fax: <i>0155829711 – 0155821580</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5040610 N ed 430675 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, classe V</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13.2</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;	
▪ autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche ai sensi del D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: <i>154</i>	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. in conseguenza dell'utilizzo di ausiliari clorurati per la fase di candeggio, è opportuna una valutazione del rischio da parte del responsabile aziendale della sicurezza; inoltre qualora l'indagine evidenziasse emissioni significative, tali da richiedere il convogliamento delle stesse, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a mezzo di variazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
2. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato con cadenza biennale per i parametri di cui alla tabella allegata all'autorizzazione per le emissioni significative;
3. relativamente agli approvvigionamenti idrici si ritiene ammissibile, in funzione di variazioni di fabbisogno futuro, la concessione di un aumento del 20 % rispetto alle potenzialità dell'impianto dichiarate. Tale possibilità dovrà essere vagliata in occasione del prossimo rinnovo delle concessioni;
4. poiché il pozzo di approvvigionamento viene impiegato anche a fini potabili, deve esserne verificata la rispondenza ai limiti di qualità per tale uso. Deve essere inoltre chiesta la variazione di titolo d'uso della risorsa.
5. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, cromo e pH. Inoltre in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza dovranno essere pianificate le analisi sui solventi clorurati, almeno due volte l'anno.
6. il controllo dei parametri di combustione dei generatori dovrà essere condotto con periodicità quadrimestrale;
7. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti di depurazione delle acque e dei generatori termici; provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche, ai controlli visivi ed ai principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto;
8. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione ed ai controlli sui generatori, rendendole disponibili agli organi di controllo;
9. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di inconvenienti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli Enti di controllo;
10. la Manifattura Lane Folco S.p.A. dovrà provvedere nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
11. In caso di superamento dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
7. Per quello che concerne la dispersione delle emissioni in atmosfera, si prende atto della direzione degli sbocchi proposta dall'Azienda in oggetto e si ritiene accettabile la realizzazione di sbocchi orizzontali o inclinati, purché siano posti almeno ad 1 metro al disopra del tetto e gli effluenti non vengano espulsi in direzione di abitazioni.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti			
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to
1	Generatore di calore per riscaldamento uffici	Impianto soggetto esclusivamente al DPR 412 e ss.mm.ii.							
2a-2g	Condizionamento reparti filatura	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91							
3a-3c	Condizionamento reparti roccatura								
4	Aspirazione macchina Volufil								
5a-5b	Aspirazione servizi igienici reparto filatura								
6a-6b	Aspirazione locali essiccatoio aria compressa								
7a-7c	Condizionamento reparti ritorcatura								
8	Aspirazione refrigeratore acqua								
9a-9b	Aspirazione strappo. Operazione di vaporizzo.								

n°camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
10a	serbatoio acido acetico – 4 m3				Esaustione naturale					
10b	serbatoio acido formico – 4 m3				Esaustione naturale					
10c	serbatoio acido acetico – 4 m3				Esaustione naturale					
10d	serbatoio acqua ossigenata – 3 m3				Esaustione naturale					
11a	Prelievo ausiliari di tintura e sciogliture colori			Filtro a maniche	1.400	Polveri	3	0,0042	24	
11b	Sciogliture coloranti				esaustione naturale	Polveri	3		24	
12a-12c	Essiccatoi materiale tinto Obem	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
13a-13b	Sfiato serbatoi condense centrale termica.				Esaustione naturale					
14a	Generatore di vapore SIAT Tenore di zolfo < 1%	13	0,6		8400*	Polveri	150	1,26	24	
						NO _x	500	4,20		
						SO _x	1700	14,28		

n°camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz. t o	Temp [°C]
14b	Generatore di vapore CARIMATI Tenore di zolfo < 1%	13	0,6		8600*	Polveri	150	0,86	24	
						NO _x	500	4,30		
						SO _x	1700	14,62		
14c	Generatore di vapore CARIMATI Tenore di zolfo < 1%	13	0,6		5100*	Polveri	150	0,765	24	
						NO _x	500	2,55		
						SO _x	1700	8,67		
15a-15b	Essiccatoio rocche OBEM a radio frequenza	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
15c	Essiccatoio rocche Stalam a radio frequenza									
15d-15e	Essiccatoi rocche ad aria calda									
16	Ventilazione e raffreddamento testate macchine di stracannatura									

- *) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione*
- **) Sistema filtrante per particolato costituito da:*
 - prefiltro in cotone non tessuto con superficie filtrante pari a 0,79 mq ed efficienza filtrante 30% (Ashrae 56-72)*
 - filtro in micrifibra di vetro con superficie filtrante pari a 2,6 mq ed efficienza filtrante 95%(Ashrae 56-72)*

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A –SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel Rio Bazzella .

PRESCRIZIONI –

I - Acque reflue industriali

1. Lo scarico di acque reflue industriali nel Rio Bazzella è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale ;
2. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
3. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
1. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
2. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
3. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
4. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
5. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
6. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
7. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
8. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
9. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99 dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale	2 mg/L
Cromo VI	0,2 mg/L
Nichel	2 mg/L
Rame	0,1 mg/L
Zinco	0,5 mg/L

10. Qualora non già esistente, deve essere posti in opera un misuratori di portata ed un campionatore in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo.
11. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, pH. Inoltre in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza dovranno essere pianificate le analisi sui solventi clorurati, almeno due volte l'anno.
12. Una volta all'anno dovranno essere effettuate analisi per la ricerca di metalli pesanti;
13. Devono essere effettuati autocontrolli per i parametri inclusi nella Tab. A del DM 367/03 e dichiarati dall'azienda, ovvero Cromo e Nichel, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.
14. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
15. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
16. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Il Acque reflue domestiche

17. Lo scarico di acque reflue domestiche nel Rio Bazzella è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale previo passaggio in fossa Imhoff;
18. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
19. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;

20. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
21. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
22. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
23. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
24. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
25. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
26. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
27. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo;